

Napoli Business

STATUTO

Capo I - Denominazione e Sede

Articolo 1

È costituita in forma di associazione l'organizzazione denominata Napoli Business con lo scopo di:

- a) favorire le relazioni tra i professionisti e le aziende napoletane o aventi interessi nella regione Campania al fine di facilitare la creazione di nuove opportunità di business;
- b) favorire la diffusione delle informazioni tramite l'organizzazione di convegni, congressi, seminari e tavole rotonde;
- c) organizzare corsi di formazione e stage;
- d) favorire l'interazione e la comunicazione tra i diversi settori professionali;
- e) interagire con associazioni (nazionali e internazionali) che si propongono fini analoghi.

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera degli associati, convocata in via straordinaria.

Articolo 2

L'associazione ha sede in San Sebastiano al Vesuvio (NA) Via Parco del Sole, 2, presso lo studio del Dott. Commercialista Lucio Zalloni. L'associazione può istituire o sopprimere sedi secondarie, rappresentanze ed uffici sia in Italia che all'estero.

Capo II – Soci

Articolo 3

Sono soci dell'associazione:

soci ordinari: aziende o professionisti;

soci sostenitori: docenti universitari e professionisti di elevata esperienza che sostengono le finalità dell'associazione.

Vengono riconosciute inoltre le seguenti categorie:

benemeriti dell'associazione: coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione dell'associazione pur non essendo soci;

beneficiari dell'associazione: coloro cui vengono erogati i servizi che l'associazione si propone di svolgere pur non essendo soci;

Articolo 4

Per assumere la qualità di socio, occorre farne domanda al Consiglio Direttivo dell'associazione. L'accettazione delle domande dei soci deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è tenuto a comunicare ai membri dell'associazione l'avvenuta accettazione dei nuovi soci.

Articolo 5

I soci devono versare le quote annuali stabilite per ciascuna categoria e non saranno ammessi alla partecipazione delle attività dell'Associazione se non in regola con il pagamento delle quote.

Articolo 6

I soci assumono tutti gli obblighi previsti dal presente Statuto e dalle sue eventuali successive modificazioni, oltre l'obbligo di versare il contributo annuo nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Può essere escluso il socio che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'associazione. Il Consiglio Direttivo decide sull'esclusione del socio con le stesse modalità indicate per l'ammissione.

Capo III - Organi dell'Associazione

Articolo 8

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Articolo 9

L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci ordinari e dai soci sostenitori, che hanno pari diritto al voto. E' ammessa la delega ad altro associato che rappresenterà il delegante con i più ampi poteri. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo. Le Assemblee dei soci sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. L'Assemblea dei soci delibera tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Spetta all'Assemblea dei soci:

- nominare il Consiglio Direttivo
- approvare la linea di attività dell'associazione
- approvare i rendiconti finanziari annuali.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito di un numero minimo di 3 e un numero massimo di 5 membri.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- definire il programma di attività dell'associazione;
- definire le strategie per il perseguimento dello scopo sociale;

- individuare le risorse umane e logistiche per mettere in atto il programma dell'associazione;
- approvare ordini di acquisto di beni e servizi strumentali e funzionali agli scopi dell'associazione;
- compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea, da sottoporre a successiva ratifica;
- deliberare eventuali esclusioni di associati;
- deliberare la costituzione di Sezioni per specifiche attività, designandone contestualmente il responsabile;
- stabilire l'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, un **Tesoriere**, con il compito di redigere il rendiconto finanziario e accertare la regolare tenuta della contabilità. Inoltre, sono demandati al Tesoriere gli adempimenti e i pagamenti bancari connessi alla gestione economica dell'Associazione. Il tesoriere comunica al Consiglio Direttivo, con cadenza trimestrale o secondo richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo, il resoconto delle entrate e delle uscite dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, quando non diversamente specificato, decide a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità di voti risulta determinante il voto del Presidente.

Articolo 11

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione. Spetta al Presidente:

- coordinare le attività dell'associazione;
- dare disposizione esecutiva alle delibere del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;
- nei casi di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente nomina un Vice Presidente che, all'occorrenza, fa le sue veci e può svolgere i compiti a lui demandati all'uopo.

Articolo 12

Durata delle cariche

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni. Il Presidente dura in carica tre anni. Sia il Consiglio Direttivo sia il Presidente sono rieleggibili.

Articolo 13

Patrimonio

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzative dell'associazione, dalle raccolte di fondi.

Capo IV - Modifiche di Statuto e Procedure

Articolo 14

L'Assemblea può proporre modifiche del presente statuto. Le proposte di modifica devono essere successivamente approvate dal Consiglio Direttivo

Articolo 15

Salvo le indicazioni specificatamente contenute nello Statuto, le procedure di convocazione, di validità della costituzione e di votazione dei vari organi dell'associazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Articolo 16

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima sia in seconda convocazione di almeno i 4/5 dei soci partecipanti, con esclusione di delega.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

Articolo 17

Il presente statuto impegna tutti i soci al completo rispetto delle norme in esso contenute. Per quanto altro non previsto, si procederà secondo quanto previsto dal Codice Civile.